

SANZIONATO IL PROFESSIONISTA CHE USA TONI MINACCIOSI CON UN COLLEGA

Usare toni minacciosi e intimidatori verso un proprio collega integra violazione ai doveri di probità e correttezza nonché di rispetto reciproco.

di **Maria Giovanna Trombetta**
Avvocato Fnovi

Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 18075/2015 con la quale ha respinto il ricorso di un professionista contro la sanzione comminatagli dall'Ordine di iscrizione e successivamente confermata in sede di giurisdizione speciale.

Al professionista (nel caso in commento un avvocato) era stata comminata la sanzione dell'avvertimento avendolo ritenuto responsabile dell'illecito disciplinare consistente nell'aver inviato ad una collega una comunicazione nella quale le imputava una serie di negligenze professionali nella difesa di un cliente, senza il doveroso e preventivo accertamento del ruolo rivestito dalla professionista nella relativa vicenda giudiziaria ed utilizzando toni minacciosi ed intimidatori, così venendo meno ai doveri di dignità, probità, decoro e colleganza.

Dopo il rigetto dell'impugnazione da parte del Consiglio Nazionale Forense, il professionista aveva proposto ricorso in Cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli del Codice Deontologico nonché l'omesso esame dei motivi di appello.

Secondo gli Ermellini, con l'incol-

pazione in oggetto non si pone in discussione l'autonomia dell'avvocato nell'esercizio della propria attività professionale né la proposizione di un'azione giudiziaria nei confronti di un collega (in relazione alla quale l'avvocato non sarebbe sanzionabile se non per malafede o colpa grave) e neppure la fondatezza o meno di tale azione, bensì l'invio a detto collega di una lettera i cui toni, modi e contenuti sono tali da far ritenere che l'autore sia venuto meno ai propri doveri di dignità, probità, decoro nonché ai doveri di correttezza e lealtà che dovrebbero caratterizzare il rapporto di colleganza.

La Corte di Cassazione, esaminati i motivi congiuntamente e avendoli valutati logicamente connessi, ha affermato che l'utilizzo di toni minacciosi e intimidatori nei confronti di un collega è di per sé comportamento deontologicamente rilevante.

Per la Cassazione le censure proposte con i motivi di ricorso riguardavano direttamente e/o indirettamente il merito della vicenda che aveva dato origine alla missiva ma non erano state rivolte a contestare specificamente la rilevanza sotto il profilo disciplinare dei toni, modi e contenuti della missiva di per sé considerata (prescindendo quindi dagli aspetti di merito della vicenda che l'ha originata).

Il ricorrente non ha colto la *ratio de-*

cidendi espressa nella sentenza impugnata.

A parere della Cassazione, infatti, sono proprio detti toni minatori (e non la vicenda che li ha originati) a costituire in sé l'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare contestato, in quanto suscettibili di incidere negativamente sui doveri di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza che dovrebbero caratterizzare il rapporto di colleganza tra avvocati.

I giudici di piazza Cavour si sono quindi richiamati alla linea di principio secondo la quale se oggetto della contestazione disciplinare sono la vicenda giudiziale e stragiudiziale che l'ha determinata, l'elemento soggettivo dell'illecito *"va innanzitutto riguardato con riferimento all'invio a una collega di una missiva, caratterizzata dai suddetti modi, toni e contenuti, dovendo escludersi invece una rilevanza immediata e diretta - al fine di indurre a escludere l'elemento soggettivo nell'illecito contestato - della inconsapevolezza (o della consapevolezza), da parte dell'incolpato, di determinati elementi di fatto attinenti al merito della vicenda che ha occasionato l'invio della lettera in discussione e quindi della maggiore o minore consapevolezza, da parte dell'incolpato, della fondatezza o meno delle accuse mosse alla collega con la suddetta missiva"*. ■